



GIUGNO 2020

LE SCADENZE

16/06/2020

- Termine di versamento della prima rata ai fini IMU;

25/06/2020

- Termine di trasmissione telematica del modello Intrastat relativo al mese di maggio 2020;

30/06/2020

- Termine di versamento a saldo delle imposte dovute per il 2019 e primo acconto 2020 ai fini **IRPEF** e **IRES** (società con esercizio coincidente con anno solare e approvazione del bilancio 2019 entro il 30/04/2020) ed **IRAP** (si segnala che, ai fini **IRAP**, il versamento non è dovuto per le **imprese** ed i **lavoratori autonomi** con ricavi o compensi non superiori a **250 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019. Sono comunque tenuti al versamento le banche, le imprese di assicurazioni, le Amministrazioni, gli Enti pubblici e gli altri intermediari finanziari previsti dall'articolo 162-bis del TUIR, tra cui rientrano le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria);

30/06/2020

- Termine di versamento del diritto camerale annuale;

A seguito dell'emergenza Corona Virus, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto liquidità") e il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") hanno modificato i termini ordinari degli adempimenti fiscali e, per alcuni contribuenti, dei principali versamenti fiscali e previdenziali di periodo. I termini di versamento indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali di periodo relativi al mese di Giugno 2020 nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LE PROROGHE DEL DECRETO RILANCIO

Il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), pubblicato nel Supplemento ordinario 21/L della Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, ha disposto, tra le varie misure:

- il rinvio dei termini di pagamento e di riscossione;
- la proroga dei termini di accertamento e di notifica previsti ai fini fiscali.

LE PROROGHE DEL DECRETO RILANCIO

1. PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

1.1 Versamenti fiscali previsti dal DL 18/2020 e DL 23/2020

Gli articoli 61 e 62 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”) e l’articolo 18 del DL 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto “liquidità”) avevano previsto, con effetti e requisiti diversi in merito all’individuazione dei soggetti beneficiari, lo slittamento dei versamenti di **marzo** (D.L. n. 18/2020) e di **aprile e maggio** (D.L. n. 23/2020) rispettivamente al **1° giugno** ed al **30 giugno 2020**.

Questi versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, senza maggiorazioni di sanzioni e interessi, ovvero in **4 rate mensili** (versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**).

(articoli 126-127 DL 34/2020)

Nelle seguenti tabelle riepiloghiamo i vari soggetti che sono interessati da questa disposizione ed i relativi tributi sospesi.

- A) Soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di € nel periodo d’imposta precedente con riduzione di almeno il 33% di fatturato;**
- B) Soggetti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di € nel periodo d’imposta precedente con riduzione di almeno il 50% di fatturato;**
- C) Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019;**

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
<p>a) Soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di € nel periodo d’imposta precedente e riduzione di almeno il 33% del fatturato;</p> <p>b) Soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente con riduzione di almeno il 50% del fatturato;</p>	<p>a) Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati;</p> <p>b) Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;</p> <p>c) IVA;</p> <p>d) Contributi previdenziali e assistenziali;</p> <p>e) Premi per l’assicurazione obbligatoria;</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020).</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>

<p><u>nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019</u></p> <p>c) Soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31/03/2019</p> <p>(articolo 18, commi 1,2,3,4,5 DL 23/2020)</p>	<p><u>sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020</u></p>	
--	--	--

D) Enti non commerciali del Terzo settore ed enti religiosi

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
<p>Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa</p> <p>(articolo 18, comma 5, DL 23/2020)</p>	<p>a) Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati b) Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; c) Contributi previdenziali e assistenziali; d) Premi per l'assicurazione obbligatoria</p> <p><u>sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020</u></p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020).</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>

E) Soggetti collocati nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
<p>Soggetti collocati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza (a prescindere dal volume dei ricavi e compensi del periodo d'imposta 2019)</p>	<p><u>IVA in autoliquidazione nel periodo 08/03/2020-31/03/2020</u></p> <p><u>IVA relativa ai mesi di aprile e maggio 2020</u></p> <p>(previa riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)</p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020).</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>

(articolo 62, comma 3, DL 18/2020 e articolo 18, comma 6, DL 23/2020)		
---	--	--

F) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta 2019

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
<p>Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo d'imposta 2019 in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 19, comma 1, DL 23/2020</p> <p>(articolo 19, comma 1, DL 23/2020)</p>	<p>Ritenute d'acconto (ex artt. 25 e 25-bis DPR 600/73) sospese sui ricavi e compensi percepiti nel <u>periodo 17/03/2020 - 31/05/2020</u></p>	<p>16.09.2020</p> <p>In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020).</p> <p>Nessun rimborso di quanto già versato</p>

G) Soggetti con sede nei primi Comuni della zona rossa

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
<p>Soggetti con sede nei comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, SanFiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.</p> <p>(articolo 1, comma 2, Legge 27/2020 e articolo 5 DL 9/2020) (articolo 1, DPCM 24/02/2020)</p>	<p>A) Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel <u>periodo dal 23/02/2020 al 30/04/2020</u></p> <p>b) Versamenti e adempimenti tributari in scadenza nel <u>periodo dal 21/02/2020 al 31/03/2020</u></p> <p>c) Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, assimilato nel <u>periodo dal 21/02/2020 e il 31/03/2020</u></p>	<p>16.09.2020</p> <p>In un'unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (senza applicazioni di sanzioni e interessi)</p> <p>Nessun rimborso di quanto già pagato</p>

H) Imprese dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
Operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (imprese del settore turistico-ricettivo, federazioni sportive, agenzie viaggio, tour operator, ristoranti, bar, gelaterie) (articolo 61, comma 2, DL 18/2020)	a) Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato; b) Contributi previdenziali e assistenziali; c) Premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL); in scadenza nel <u>periodo 02/03/2020- 30/04/2020</u> d) IVA in scadenza nel <u>mese di marzo 2020</u>	16.09.2020 In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020). Nessun rimborso di quanto già versato

I) Imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi 2019 fino a 2.000.000 €

SOGGETTI INTERESSATI	TRIBUTI SOSPESI	NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi fino a 2.000.000 di € nel 2019 (ovvero nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020) (articolo 62, comma 2, DL 18/2020)	a) Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato; b) Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; c) Contributi previdenziali e assistenziali; d) Premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL); e) IVA in autoliquidazione nel <u>periodo 08/03/2020- 31/03/2020</u>	16.09.2020 In unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020). Nessun rimborso di quanto già versato.

1.2 Avvisi bonari

Gli avvisi bonari:

- emessi a seguito di **liquidazione automatica/controllo formale** della dichiarazione;
- che scadono tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**;

potranno essere pagati, senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il **16 settembre 2020**, con possibilità di rateazione sino a un massimo di **4 rate mensili di pari importo**.

(articolo 144 DL 34/2020)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
Avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica / controllo formale della dichiarazione	08.03.2020 - 31.05.2020	16.09.2020	In un'unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro 16.09.2020). Nessun rimborso di quanto già versato

1.3. Accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta

Il pagamento delle somme (prima rata o rate successive):

- dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale, così come per diversi accertamenti in tema di registro, ipocatastali e successioni/donazioni e per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.
- il cui termine scade tra il **9 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**;

potrà essere effettuato entro il **16 settembre 2020**, senza aggravio di sanzioni e interessi, con possibilità di rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo.

(articolo 149, comma 1, DL 34/2020)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
a) Atti di Accertamento con adesione b) Accordo conciliativo c) Accordo di mediazione	09.03.2020-31.05.2020	16.09.2020	Unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi)

d) Atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita e) Atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi f) Atti di recupero dei crediti d'imposta g) Avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro			Nessun rimborso di quanto già pagato
---	--	--	--------------------------------------

1.4. Rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Le rate da rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5 del DL 23 ottobre 2018 n. 119) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti (Legge 145/2018) che scadono nel corso del **2020** potranno essere pagate entro il **10 dicembre 2020**:

- previo regolare pagamento delle rate scadute nel 2019;
- senza l'applicabilità della "tolleranza" di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate.

Inoltre, per i debitori che, avendo aderito a questi istituti, sono decaduti nel 2019, è riconosciuta la possibilità di dilazionare il debito ai sensi dell'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (originariamente non consentito dal DL 119/2018).

(articolo 154, comma 1, lett. c, DL 34/2020)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
Rate di rottamazione dei ruoli e saldo a stralcio degli omessi versamenti	Rate in scadenza nel corso del 2020	10.12.2020	E' richiesto l'integrale versamento delle rate dovute. Al nuovo termine di versamento non si applica la tolleranza di 5 giorni

1.5. Cartelle di pagamento

Il termine di sospensione delle cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito INPS e gli accertamenti esecutivi disposto dall'articolo 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 è differito dal **31 maggio 2020** al **31 agosto 2020**. Questi atti dovranno essere pagati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il **30 settembre 2020**.

Inoltre, le dilazioni dei ruoli in essere dall'**8 marzo 2020** e quelle richieste fino al **31 agosto 2020** decadono non con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (come previsto a regime) ma di **dieci rate**.

(articolo 154, comma 1, lett. a e b, DL 34/2020)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'
Cartelle di pagamento Avvisi di accertamento esecutivi Avvisi di addebito INPS	31.08.2020	30.09.2020	Pagamento in un'unica soluzione. Nessun rimborso di quanto già versato.

1.6. Definizioni previste dal DL 119/2018

Le rate relative alle definizioni previste dal DL 119/2018 (definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, per gli atti di accertamento, adesione e inviti al contraddittorio, per la chiusura delle liti pendenti e per la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche) che scadono tra il **9 marzo 2020** e il **31 maggio 2020** potranno essere versate entro il **16 settembre 2020**, ovvero in **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Viceversa, le rate per le predette definizioni agevolate, in scadenza dopo il **31 maggio 2020** dovranno essere regolarmente pagate nei termini ordinari.

(articolo 149, comma 4, DL 34/2020)

TIPO DI ATTO	PERIODO DI SCADENZA	NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO	MODALITA'

Definizione delle liti previste dal DL 119/2018	09.03.2020 – 31.05.2020	16.09.2020	Unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo (senza ulteriori sanzioni e interessi). Nessun rimborso di quanto già pagato.
---	-------------------------	------------	---

2. PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICA ATTI E SOSPENSIONI

2.1 Differimento dei termini di notifica degli atti impositivi in scadenza entro il 31 dicembre

La notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione) i cui termini di decadenza scadono tra il **9 marzo 2020** e il **31 dicembre 2020** potrà essere effettuata, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, nel periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2021**.

Per effetto di quanto sopra, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d'imposta 2015), in scadenza al **31 dicembre 2020** è differita al **31 dicembre 2021**.

In ogni caso, l'atto di accertamento dovrà essere emesso entro il **31 dicembre 2020**.

Inoltre, dal **9 marzo 2020** non sarà possibile procedere agli inviti relativi ai seguenti atti, anche se non sottoscritti entro il **31 dicembre 2020**:

- a) comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973;
- b) comunicazioni di irregolarità ai fini IVA (ex articolo 54-bis del DPR 633/72);
- c) inviti all'adempimento (articolo 21-bis DL 31 maggio 2010 n. 78);
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche (limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna);
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa di concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti relativi a questi anni dovranno essere notificati, inviati o messi a disposizione (salvo i casi di indifferibilità e urgenza) nel periodo compreso tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre 2021**.

(articolo 157, commi 1-2, DL 34/2020)

2.2 Differimento dei termini di notifica delle cartelle di pagamento

È prorogato di un anno il termine previsto per la notifica delle cartelle di pagamento relative:

- alla liquidazione automatica (ex art. 36-bis DPR 600/73) della dichiarazione presentata nel **2018** (anno 2017);
- al controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) della dichiarazione presentata negli anni **2017** e **2018** (anni d'imposta 2016 e 2017).

(articolo 157, comma 3, DL 34/2020)

2.3. Termini di impugnazione del ricorso di primo grado e pagamento del contributo unificato

Per tutti gli atti i cui termini di versamento scadono tra il **9 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**, il termine per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni Tributarie è prorogato al **16 settembre 2020**.

In particolare sono rinviate al **16 settembre 2020** le eventuali impugnazioni relative ai seguenti atti:

- 1) Avvisi di liquidazione dell'imposta di registro o dell'imposta di successione per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta;
- 2) Avvisi di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi;
- 3) Atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati;
- 4) Avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, successioni e donazioni e imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Inoltre, dall'**8 marzo** al **31 maggio 2020**, sono sospesi i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento (totale o parziale) del contributo unificato.

(articolo 149, comma 3 e articolo 135, comma 1, DL 34/2020)

2.4 Cumulabilità dei termini di sospensione ai fini della presentazione del ricorso

Con una norma interpretativa è stata chiarita la possibilità di cumulare il periodo di sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n. 18 (ovvero **64 giorni** dal 9 marzo all'11 maggio 2020) con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione (**90 giorni**).

(articolo 158 DL 34/2020)

2.5 Sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis DPR 602/73

Dall'**8 marzo 2020** e fino al **31 agosto 2020** non opera il blocco dei pagamenti disciplinato dall'articolo 48-bis del DPR 602/73, in base al quale è previsto che la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importo superiore a **5.000 euro**, verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore è **inadempiente** in relazione a debiti derivanti da cartelle di pagamento scadute e, in caso affermativo, blocca il pagamento per sessanta giorni (ex articolo 3, comma 4, DM 40/2008).

Il periodo di sospensione è anticipato al **21 febbraio 2020** limitatamente alle persone fisiche e ai soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

Le verifiche svolte prima del periodo interessato dalla sospensione (quindi antecedenti all'**8 marzo 2020** o al **21 febbraio 2020** limitatamente ai soggetti residenti nei **Comuni** indicati nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), che avrebbero giustificato l'inizio della procedura esecutiva, rimangono prive di effetti a condizione che l'Agente della Riscossione non abbia ancora notificato l'ordine di pagamento previsto dall'articolo 72-bis del DPR 602/73.

(articolo 153 DL 34/2020)

2.6 Differimento del periodo di sospensione della notifica di atti disciplinari

Sono sospesi fino al **31 gennaio 2021** i termini per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali, a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi.

Il differimento del termine della sospensione non è applicabile nei confronti di coloro che, dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, dovessero commettere anche una delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e 2-sexies del D.Lgs. 471/1997 relative agli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi ovvero obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.

(articolo 151 DL 34/2020)

2.7 Sospensione dei pignoramenti su pignoramenti e pensioni

Sono sospesi fino al **31 agosto 2020** i pignoramenti presso terzi disposti dall’Agenzia delle Entrate-riscossione e dai concessionari locali aventi ad oggetto salari, stipendi e altre indennità concernenti il rapporto di lavoro e pensioni.

Le somme pignorate non sono soggette sino alla fine di agosto a vincolo di indisponibilità.

(articolo 152 DL 34/2020)

2.8 Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debiti iscritti a ruolo

È sospesa, per tutto il **2020**, l’efficacia della norma (articolo 28-ter del DPR 602/1973) che prevede che, in caso di rimborsi fiscali, gli Uffici avviano la procedura per la compensazione preventiva con gli eventuali debiti iscritti a ruolo.

(articolo 145 DL 34/2020)